

Green pass e lavoro: chi paga i tamponi ai non vaccinati?

11 Ottobre 2021

Francesca Russo

Da venerdì 15 ottobre il Green pass sarà obbligatorio per accedere a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, oltre che per i lavoratori esterni all'amministrazione o all'azienda, per i volontari, gli autonomi, i lavoratori sportivi e colf e badanti.

Per ciascun giorno di mancato servizio il lavoratore non avrà diritto non solo alla retribuzione ma neanche al contributo previdenziale, oltre a perdere l'anzianità di servizio.

È quanto previsto dalle linee guida firmate dal Ministro della Salute Roberto Speranza e da quello della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che attuano il provvedimento approvato il 16 settembre ([Decreto-Legge del 21 settembre 2021, n. 127](#), in vigore oggi 22 settembre 2021).

Green pass sul lavoro: il costo del tampone è a carico delle imprese?

Secondo i dati diffusi dal Governo, sono circa 18 milioni i lavoratori sia del pubblico sia del privato interessati dalla nuova misura. Di questi, 13,9 milioni sono già provvisti di certificato verde, mentre 4,1 milioni non sono muniti di documentazione. Nello specifico, nel settore privato l'80 % è in possesso del Green pass (circa 11 milioni di persone), mentre 3,7 milioni ne sono ancora sprovvisti.

La **Certificazione verde** attesta una delle seguenti condizioni:

- **aver fatto la vaccinazione anti COVID-19** (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- **essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore** o al **test molecolare nelle ultime 72 ore**;
- **essere guariti dal COVID-19** negli ultimi sei mesi.

Il lavoratore che non esibirà il Certificato verde, dal 15 ottobre verrà considerato assente ingiustificato, e ciò determinerà la sospensione dello stesso stipendio.

Il Green pass al lavoro non sarà soggetto alle stesse regole per grandi e piccole aziende.

La differenza sta proprio nel **quando scatta la sospensione del lavoratore considerato assente ingiustificato**. In particolare:

- nelle **aziende piccole con meno di 15 dipendenti** la **sospensione scatta a decorrere dal quinto giorno di assenza e si prevede la sostituzione**. Il lavoratore senza Green pass può essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni “rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La sostituzione, quindi, dura 20 giorni;

- nelle **aziende grandi con più di 15 dipendenti**, così come nel settore pubblico, il **dipendente** dal primo giorno viene considerato **assente ingiustificato**, viene sospeso lo stipendio, e quindi lo stesso non potrà lavorare, ma **non potrà essere sostituito**.

Con riferimento al lavoro nel settore privato, il mondo delle aziende preme affinché la validità dei **tamponi**, ai fini del **Green pass**, sia allungata sempre a 72 ore in modo da semplificare i controlli, da fare direttamente in azienda con l’aiuto di colleghi “certificatori”, formati per validare i self-test.

Secondo quanto previsto dal nuovo Decreto, le farmacie sono tenute ad assicurare, almeno sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del virus Covid-19, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa.

Con i prezzi calmierati oggi un lavoratore no vax spenderebbe circa 200 euro al mese in tamponi.

Ma, a tal proposito sorge un ulteriore problema. Le grandi aziende (con più di 15 dipendenti) devono fare i conti con il rischio del venire meno di manodopera preziosa per la produzione nel momento in cui non possono sostituire i **lavoratori non vaccinati**. Quest’ultimi, infatti, per accedere nelle strutture aziendali sono obbligati a **sottoporsi continuamente al tampone** per ottenere il Certificato verde.

Anche per questo nelle aziende dei settori che stanno lavorando a pieno regime si cominciano a fare accordi in cui l’impresa si fa carico del pagamento dei tamponi. Il fondo bilaterale Est del settore del commercio garantisce poi il rimborso delle spese per tamponi.

Nelle aziende in cui ci sono ancora numerosi lavoratori che non vogliono vaccinarsi, per evitare assenze nei turni, sono state organizzate campagne di tamponi di cui si faranno carico le aziende stesse. La motor valley diventa sicuramente un caso con Ducati, Lamborghini, Toyota, Bonfiglioli, Ima e adesso anche la romana EnergRed che hanno deciso di farsi carico dei tamponi da qui al 31 dicembre, spendendo oltre 11 milioni di euro. Questo significherà un risparmio di circa 1.125 euro per il lavoratore che ancora non è vaccinato, di qui a fine anno. E un aggravio di pari valore per l’azienda.

I sindacati hanno sempre chiesto al Governo una legge ad hoc per introdurre la vaccinazione obbligatoria, ma allo stesso tempo non vogliono che il costo del Green pass sia posto a carico dei lavoratori non vaccinati che dovranno fare il tampone.

Green pass: i controlli a campione in azienda

Le aziende, non potendo chiedere la scadenza del Certificato verde per motivi legati alla privacy, dovranno verificare la documentazione dei dipendenti ogni giorno. Il Decreto Legge del 21 settembre, però, permette alle **imprese di effettuare dei controlli a campione**. Ma Confindustria in una sua nota interna li sconsiglia, come anche le altre organizzazioni delle imprese, da Confartigianato a Confcommercio. Il motivo è il seguente. Il titolare dell'azienda è responsabile per quanto riguarda salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Se si dovesse originare un focolaio in azienda dovuto al fatto che non si sono controllati uno a uno i Green pass dei dipendenti, il datore di lavoro chiamato in giudizio potrebbe dover giustificare la sua condotta.

TAG: *tampone, green pass, lavoratori, Covid-19, imprese, pandemia, vaccini, no vax*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
